



Istituto Grandi Infrastrutture

## CONVEGNO

*Un rientro con importanti novità*

**Roma, 6 ottobre 2021**

**ore 10.00**

**Il Convegno si terrà in streaming  
sul canale YouTube dell'IGI**

## ELENCO ASSOCIATI IGI

ACEA s.p.a.

ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

AEROPORTI DI ROMA s.p.a.

ARPINGE s.p.a.

ATRADIUS CREDIT Y CAUCION S.A.  
DE SEGUROS Y REASEGUROS

AUTOSTRADe PER L'ITALIA s.p.a.

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.

FNM s.p.a.

INTESA SAN PAOLO s.p.a.

ITALFERR s.p.a.

ITALGAS s.p.a.

LEGANCE - Avvocati Associati

LEONARDO s.p.a.

POSTE ITALIANE s.p.a.

R.F.I. s.p.a.

S.I.T.A.F. s.p.a.

SOGIN s.p.a.

TERNA s.p.a.

TRENITALIA s.p.a.

## SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

IGI - Istituto Grandi Infrastrutture  
Via Terenzio, 7 - 00192 Roma  
Tel. 06.3608481 - Fax 06.36084841  
Email: [igiroma86@gmail.com](mailto:igiroma86@gmail.com)  
Sito web: [www.igitalia.it](http://www.igitalia.it)

**CONVEGNO IGI**  
**06 OTTOBRE 2021**  
**ore 10.00**

**SCHEDA DI ADESIONE**

da compilare e trasmettere  
all'indirizzo email [igiroma86@gmail.com](mailto:igiroma86@gmail.com)

**ISCRIZIONE ONLINE**

[www.igitalia.it](http://www.igitalia.it)

Nome e Cognome:

Ente/Impresa:

Indirizzo:

Telefono:

Cellulare:

Telefax:

Email:

**IMPORTANTE**

Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni campo, al fine di ricevere eventuali variazioni sul programma.

**PROGRAMMA DEI LAVORI**

**Ore 10:00** - Inizio dei lavori

**SALUTI**

Avv. Federico **TITOMANLIO**  
Segretario Generale IGI

**RELAZIONI**

*La delega al Governo per la riforma dei contratti pubblici*

Prof. Avv. Cesare **PINELLI**  
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto  
Costituzionale - Sapienza Università di Roma

*Le conclusioni dell'Avvocato Generale Hogan sul rapporto*

*Corte di cassazione - Consiglio di Stato*  
Prof.ssa Avv. Luisa **TORCHIA**  
Ordinario di Diritto Amministrativo  
Università degli Studi di Roma "Roma Tre"

*Accesso e tutela dei segreti commerciali e tecnici*

Prof. Avv. Francesco **CARDARELLI**  
Studio Legale Associato LCA

**CONCLUSIONI**

Prof. Avv. Marcello **CLARICH**  
Ordinario di Diritto Amministrativo  
Sapienza Università di Roma

Le novità a cui accenna il titolo di questo Convegno sono innanzitutto la delega al Governo per la riforma dei contratti pubblici attualmente all'esame del Senato.

Si tratta di una svolta nel *modus operandi* del legislatore di questi ultimi anni, in quanto la delega si allontana dalla impostazione estremamente dettagliata della legge n. 11 del 2016 da cui è scaturito il Codice 50, ma non è nemmeno ispirata alla sinteticità di quella del Codice 163/2006.

Soprattutto, il primo principio di delega è quello della stretta aderenza alle Direttive, e questo è certamente un cambiamento da salutare con soddisfazione, in quanto, nell'arco di tempo che va dalle prime Direttive degli Anni Settanta del secolo scorso fino al 2016, si è riscontrato un incremento dell'incertezza e del contenzioso, soprattutto quando il legislatore, come nel caso del Codice 163 e del Codice 50, non si è saputo affrancare dalla legge n. 109 del 1994, e attenersi fedelmente alle Direttive comunitarie, come aveva saggiamente fatto con la 584/1977, con il decreto legislativo 406/1991, e con le tre direttive degli anni 90 sulle forniture, servizi e settori speciali.

L'altra novità è costituita dalle conclusioni dell'Avvocato Generale Hogan che, con un autentico pezzo di bravura, pone, forse, fine ad una querelle poco istituzionale fra Corte di cassazione e Consiglio di Stato, passando per la Corte costituzionale.

La terza novità è contenuta nella sentenza della Corte di giustizia, nella causa C-927/19, che affronta un tema molto dibattuto, qual è quello dell'accesso agli atti di gara e della tutela dei segreti commerciali e industriali.

Ritourneremo con un successivo Convegno sulle altre tematiche affrontate dalla suddetta sentenza (requisiti speciali tecnici - referenze - rti - soccorso istruttorio) e dalle conclusioni dell'Avvocato Generale Saugmandsgaard in tema di modifiche sostanziali e necessità di riappalto, tema affrontato, anch'esso, recentemente dalla sentenza nelle cause riunite C-721/19 e C-722/19.